

Proposta del Coordinamento Donne di Trento

Disposizioni per la promozione ed il sostegno di Centri per donne in situazioni di violenza

Art. 1

Principi

1. La Provincia Autonoma di Trento coerentemente con i principi della Costituzione e delle Leggi vigenti, delle risoluzioni dell'ONU e delle risoluzioni e programmi dell'Unione Europea riconosce che ogni tipo e grado di violenza sessuale, psicologica, fisica ed economica contro le donne costituisce una negazione del diritto all'inviolabilità, alla libertà e alla dignità della persona. Alle donne che incontrano l'ostacolo della violenza, nelle sue diverse forme, e' assicurato il diritto, eventualmente con i propri figli, ad un sostegno temporaneo al fine di ripristinare la propria inviolabilità e di riconquistare la propria libertà, nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato.

Art. 2

Finalità

1. La Provincia Autonoma di Trento, in attuazione della Dichiarazione e del Programma d'azione della IV Conferenza mondiale sulle donne di Pechino, così come esplicitata nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 1997, pubblicata nella G.U. n. 116 del 21 maggio 1997, sulla base della Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne del 1993 e con riferimento alla Raccomandazione europea Rec 2002(5) sulla protezione delle donne dalla violenza adottata il 30 aprile 2002, promuove, coordina, stimola iniziative per contrastare il ricorso all'uso della violenza tra i sessi, intervenendo con azioni efficaci contro la violenza sessuale, fisica, psicologica e/o economica, i maltrattamenti, le molestie e i ricatti a sfondo sessuale in tutti gli ambiti sociali, a partire da quello familiare.

2. La Provincia Autonoma di Trento si propone di:

a) tutelare le donne, sole o con minori, indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro cittadinanza, che vivono in situazioni di disagio o difficoltà, che subiscono violenza o minaccia di violenza, in tutte le sue forme, fuori o dentro la famiglia;

b) assicurare alle donne che subiscono atti di violenza, ivi compresa la minaccia di tali atti, il diritto ad un sostegno per consentire loro di recuperare e rafforzare la propria autonomia, materiale e psicologica, la propria integrità fisica e dignità nel rispetto della personale riservatezza;

3) di promuovere interventi di prevenzione della violenza di genere, di diffusione della cultura della legalità e del rispetto dei diritti.

Art. 3

Interventi della Provincia

1. La Provincia Autonoma di Trento, al fine di garantire adeguata solidarietà, sostegno e soccorso alle vittime di maltrattamenti fisici e psicologici, di stupri e di abusi sessuali extra o intrafamiliari, promuove e sostiene l'attività, nel territorio provinciale, dei Centri Antiviolenza che rispondono alle necessità delle donne che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza o che l'abbiano subita.

2. La Provincia Autonoma di Trento, per le finalità della presente legge, riconosce e valorizza i percorsi di elaborazione culturale e le pratiche di accoglienza autonome e autogestite delle donne basate sulle relazioni tra donne, avvalendosi delle esperienze e delle competenze espresse localmente dalle organizzazioni di donne che abbiano nello statuto come finalità prioritaria la lotta alla violenza contro le donne e loro figli/e, la sua prevenzione, il sostegno e la protezione.

3. La Provincia Autonoma di Trento favorisce e promuove iniziative, anche mediante azioni coordinate, tra Enti pubblici, Forze dell'Ordine, Azienda Sanitaria, Consultori, Centri AntiViolenza e ogni altra associazione femminile che opera nel campo della violenza alle donne allo scopo di prevenire e di contrastare tale fenomeno.

4. La Provincia Autonoma di Trento riconosce il carattere decisivo dell'attività svolta dai Centri Antiviolenza operanti nel territorio provinciale, sia per le attività di aiuto alle donne vittime di violenza ed ai loro figli attraverso l'accoglienza ed il sostegno alla costruzione di nuovi progetti di vita con l'utilizzo di personale qualificato professionalmente ed adeguatamente specializzato sul tema della violenza di genere, sia per la

realizzazione di progetti di rete quale azione integrata contro la violenza alle donne.

5. La Provincia Autonoma di Trento valorizza le esperienze pilota e garantisce la promozione di nuovi Centri AntiViolenza.

Art. 4

Centri Antiviolenza

1. L'Amministrazione Provinciale, per le finalità della presente legge, finanzia la costituzione di Centri AntiViolenza con Case di Accoglienza ad essi collegate.

2. I Centri AntiViolenza svolgono le seguenti funzioni e attività:

a) colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili;

b) percorsi di uscita dalla violenza personalizzati, basati sull'analisi delle specifiche situazioni della violenza, tendenti a rafforzare la fiducia della donna nelle proprie capacità e risorse e a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia, attraverso le relazioni fra donne;

c) colloqui informativi di carattere legale;

d) affiancamento della donna, qualora la stessa lo richieda, nella fruizione dei servizi pubblici o privati, nel rispetto dell'identità culturale e della libera scelta di ognuna;

e) formazione e aggiornamento delle operatrici dei Centri e degli operatori sociali istituzionali;

f) raccolta e analisi dei dati relativi all'accoglienza e all'ospitalità;

g) diffusione dei dati elaborati e analisi delle risposte dei servizi pubblici e privati contattati e coinvolti;

h) iniziative culturali di prevenzione, di pubblicizzazione, di sensibilizzazione e di denuncia in merito al problema della violenza maschile sulle donne intra ed extrafamiliare, con particolare attenzione alle fenomenologie e alle cause di tale fenomeno, anche in collaborazione con altri enti, istituzioni e associazioni;

i) raccolta di documentazione sull'argomento da mettere a disposizione di singole persone o di gruppi interessati.

l) redazione di rapporti periodici sull'attività espletata.

3) I Centri sono dotati di strutture e personale con specifiche competenze professionali, composto esclusivamente da donne, in grado di offrire assistenza alle diverse tipologie di violenza subite dalle donne;

4) I Centri possono essere comprensivi o collegati ad una o più Case di Accoglienza ad indirizzo segreto, quali strutture di ospitalità temporanea, con caratteristiche di funzionalità e di sicurezza e che garantiscano un intervento 24 ore su 24 per le donne che si trovano in situazioni di necessità o di emergenza, In dette strutture le ospiti sono coadiuvate da operatrici, presenti 24 ore su 24, che garantiscono, oltre alla presa in carico delle emergenze e alla salvaguardia dell'incolumità fisica e psichica delle donne che subiscono violenza, lo svolgimento di un progetto personalizzato complessivo per una uscita in sicurezza dalla violenza. Vi si possono rivolgere tutte le donne, siano esse sole o con figli minori, indipendentemente dal loro status giuridico o di cittadinanza, che siano vittime di violenza psicofisica, sessuale, economica o di maltrattamenti.

5) Le Case di accoglienza hanno la finalità di:

a) accogliere e sostenere donne in condizione di disagio a causa della violenza subita, assieme ai loro figli minori;

b) costruire cultura e spazi di libertà per le donne vittime di violenza;

c) dare valore alle relazioni tra donne.

6) L'accesso alle Case di accoglienza avviene unicamente per il tramite del Centro antiviolenza, secondo le valutazioni e i pareri espressi dalle operatrici di accoglienza;

7) Nei Centri Antiviolenza e nelle Case di Accoglienza sono garantite la riservatezza e la sicurezza delle utenti e delle ospiti.

8) Alle donne ospiti è garantito il rispetto delle differenze culturali e dell'esperienza di ciascuna, nella consapevolezza del significato e dell'impatto dell'appartenenza a diverse etnie, culture, religioni, classi sociali, orientamenti sessuali e identità di genere.

5) I Centri AntiViolenza sono dotati di numeri telefonici con caratteristiche di pubblica utilità e, quindi, adeguatamente pubblicizzati. Il centralino telefonico dei Centri AntiViolenza collegati ad una Casa di Accoglienza è in funzione 24 ore su 24.

6) Ai Centri Antiviolenza è garantita l'autonomia nelle metodologie, nella gestione e nelle modalità di rapporto con donne vittime di violenza. Ogni Centro Antiviolenza e Casa di accoglienza è retto da un autonomo regolamento interno che definisce il rapporto con le donne e i minori utenti e ospiti.

7) Gli interventi e la permanenza nei Centri Antiviolenza sono gratuiti.

Art. 5

Convenzioni

1. La Provincia Autonoma di Trento, al fine di realizzare quanto previsto dall'art. 4 eroga finanziamenti per la costituzione e la gestione dei Centri Antiviolenza stipulando apposite convenzioni con una o più organizzazioni di donne come associazioni femminili, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) composte da donne e/o altre forme organizzative come cooperative sociali di donne che abbiano nello statuto come finalità prioritaria la lotta alla violenza contro le donne e loro figli/e, la sua prevenzione, il sostegno e la protezione, che abbiano maturato l'esperienza della metodologia dell'accoglienza da almeno cinque anni e che abbiano i requisiti per fare parte di un network nazionale. Nelle convenzioni sono descritti gli standard professionali dei servizi, l'organico e la qualificazione professionale del personale che opera nei Centri, in base a quanto previsto dagli standard minimi europei.

2. Gli enti locali devono comunque garantire:

- a) strutture adeguate in relazione alla popolazione e al territorio;
- b) le spese di gestione e di funzionamento;
- d) adeguate e periodiche campagne informative in merito all'attività e ai servizi offerti dai Centri antiviolenza;
- e) le spese di gestione e funzionamento della Casa di accoglienza e i posti nido, pasti scolastici e servizi di centro vacanza ai bambini ospitati presso le Case di accoglienza.

Art. 6

Rapporti con strutture pubbliche e del privato sociale.

1) I Centri antiviolenza mantengono costanti e funzionali rapporti con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza, la prevenzione e la repressione dei reati, quali pronto soccorso ospedalieri, carabinieri, commissariati di pubblica sicurezza, consultori, servizi socio-sanitari, servizi pubblici di assistenza legale e alloggiativa e strutture scolastiche operanti nel territorio. In tali rapporti si deve tenere conto dell'autonoma e libera richiesta delle donne che si rivolgono ai Centri antiviolenza.

2) I Centri Antiviolenza sviluppano tramite protocolli d'intesa e l'indicazione di linee guida le relazioni con le strutture di cui al comma 1, costituendosi in rete con le stesse.

3) La rete ha lo scopo di favorire procedure omogenee e di attivare l'immediato intervento dei soggetti di cui al comma 1 su base provinciale e locale.

4) La rete viene attivata anche con soggetti del privato sociale che, a diverso titolo, vengono in contatto con donne che subiscono violenza.

Art. 7

Interventi di formazione

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 2, la Provincia promuove e sostiene iniziative volte alla prevenzione del fenomeno della violenza di genere attraverso percorsi culturali rivolti a tutti i cittadini, con particolare riguardo alla comunicazione e alla formazione scolastica.

2. La Provincia attua percorsi di formazione trasversale effettuati da persone qualificate ed esperte messe a disposizione dai centri antiviolenza presenti sul territorio provinciale o delle altre regioni. Tali percorsi sono rivolti a tutti i soggetti che operano nel settore del pubblico e del privato sociale, e sono finalizzati ad approfondire la conoscenza del fenomeno della violenza di genere e delle modalità d'intervento più efficaci per sostenere le donne oggetto di violenza.

Art. 8

Tavolo di lavoro contro la violenza maschile sulle donne.

1) Per favorire il raggiungimento delle finalità indicate agli artt. 6 e 7 la Giunta provinciale istituisce il tavolo di lavoro contro la violenza maschile sulle donne. Il tavolo è coordinato dalla Commissione provinciale pari opportunità tra uomo e donna ed è formato:

- a) dagli assessori provinciali competenti o da un loro delegato;
- b) da un rappresentante del Comune di Trento e da un rappresentante del Comune di Rovereto;
- c) da un rappresentante del Commissariato del Governo;
- d) da un rappresentante della polizia di Stato di Trento;
- e) da un rappresentante del servizio di pronto soccorso dell'Ospedale di Trento e da un rappresentante del servizio di pronto soccorso dell'Ospedale di Rovereto;
- f) da un rappresentante dei servizi sociali del Comune di Trento e da un rappresentante dei servizi sociali del Comune di Rovereto;
- g) da un rappresentante, per ogni associazione, organizzazione non lucrativa di utilità sociale o altra forma organizzativa, operanti in provincia di Trento e che hanno nello statuto come finalità la lotta alla violenza sulle donne;
- h) da una rappresentante per ogni Centro anti violenza presente nella provincia di Trento:

2) Il tavolo di lavoro sulla violenza maschile contro le donne si pone come riferimento della rete di collaborazione, di confronto e di diffusione sulle buone prassi di intervento relative alla tematica in oggetto.

Art. 9

Cumulabilita' dei finanziamenti

1. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative comunitarie, statali o regionali, sempreche' non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalita' previste dalle norme medesime.
2. La convenzione di cui all'articolo 4, comma 1, prevede le forme per garantire la regolarita' delle erogazioni e la continuita' del servizio.

Art. 10

Osservatorio provinciale sulla violenza di genere.

- 1) Per la realizzazione delle finalita' di cui all'articolo 2 la Provincia istituisce l'osservatorio provinciale sulla violenza di genere. L'attivita' dell'osservatorio è coordinata dall'assessorato provinciale alle pari opportunità che ne assicura il supporto tecnico, amministrativo e funzionale.
- 2) L'osservatorio realizza il monitoraggio degli episodi di violenza attraverso la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati forniti dai soggetti pubblici e privati presenti sul territorio interessati dal fenomeno al fine di realizzare una sinergia tra i soggetti coinvolti, di sviluppare la conoscenza delle problematiche relative alla violenza maschile sulle donne e di assicurare una mappatura adeguata per la conoscenza del fenomeno della violenza di genere sul territorio.

Art. 11

Fondo di garanzia

1. E' istituito presso la Provincia Autonoma di Trento un Fondo di garanzia in favore delle donne vittime di violenza prive di sostentamento. La provincia, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio regolamento attuativo le modalita' di funzionamento del Fondo e di erogazione delle prestazioni.

Art. 12

Regolamento d'esecuzione

1) Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge è approvato il relativo regolamento d'esecuzione.

Art. 13

Disposizione finanziaria

1) Con successiva legge provinciale sono individuate le risorse finanziarie necessarie per l'applicazione di questa legge.

Coordinamento Donne di Trento
La Presidente
Delia Valenti

Trento, 27 giugno 2009